

Contiene:

- **Circolare Ministeriale 8 settembre 1989, n. 301**
- **Circolare Ministeriale 2 marzo 1994, n. 73**
- **"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139 **Consultabile in** <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm>

- Legge 30 luglio 2002, n. 189 **"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"**

Circolare Ministeriale 8 settembre 1989, n. 301

Oggetto: Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio

Introduzione

L'immigrazione è fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario, da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse nella prospettiva della cooperazione fra i popoli nel pieno rispetto delle etnie di provenienza.

La condizione primaria per realizzare le giuste condizioni di tutela giuridica e di dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia non può che fondarsi sulla uguaglianza delle opportunità formative: essenziale punto di partenza è, quindi, la scolarizzazione dei giovani immigrati nella fascia dell'obbligo.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nelle disposizioni di cui all'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 che prevede e disciplina l'inserimento nelle scuole italiane di "giovani provenienti dall'estero".

Successivamente tale diritto è stato contemplato dalla Costituzione nonché dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall'ONU il 20 novembre 1959.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722, recante l'attuazione della direttiva CEE n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti; tali disposizioni peraltro circoscrivono la tutela del diritto di accesso a scuole ai figli dei cittadini della CEE.

Ulteriori forme di intervento in favore dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono stati poi previsti dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943, che detta "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extra comunitari e contro le immigrazioni clandestine".

La citata legge n. 943 prevede, fra l'altro, specifiche iniziative regionali che vanno ad integrarsi con tutto ciò che già in atto, sui diversi territori, per l'esercizio del diritto allo studio. Poiché tale diritto può essere pienamente esercitato solo se agli interventi di competenza dell'Amministrazione scolastica si uniscono gli interventi contestuali e sinergici degli Enti istituzionalmente preposti alla erogazione dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge 943/86, appare necessario che i provveditori agli studi attuino le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso "protocolli d'intesa", progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio.

Sarà cura dei provveditori agli studi promuovere, inoltre, incontri congiunti con i direttori didattici, i presidi e gli ispettori al fine di individuare ed elaborare strategie operative comuni e assicurare il necessario raccordo fra i diversi gradi scolastici. Sembra opportuno, fra l'altro, sottolineare la funzione della scuola materna la cui fruizione offre insostituibili stimoli ed opportunità sia sul piano cognitivo che su quello socio-affettivo.

L'attuale quadro normativo scolastico offre, d'altro canto, ampie possibilità progettuali.

E' qui appena il caso di ricordare la Legge n. 820/71 (scuola elementare), la Legge n. 517/77 e la Legge n. 270/82 (scuola materna, scuola elementare, scuola media): la applicazione integrata e finalizzata delle citate leggi consente infatti di acquisire risorse operative e di mettere in atto le modalità flessibili di intervento che si rendono necessarie.

Nel sottolineare, inoltre, le particolari possibilità offerte dagli art. 2 del D.P.R. n. 419/74 e art. 3 del D.P.R. n. 419/74, si assicura, da parte di questo Ministero, attenta considerazione per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti.

Le molte e positive iniziative attivate sul territorio nazionale potranno costituire modelli flessibili di riferimento se opportunamente adattate alle diverse situazioni socio-ambientali e culturali specifiche.

Si ritiene opportuno ricordare talune circolari concernenti la materia in questione (ad es., la C.M. 14 giugno 1983, n. 162 in tema di permesso di soggiorno, la C.M. 16 luglio 1986, n. 207) le quali prevedono adempimenti specifici che, nei limiti del possibile, andranno rispettati.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo-didattico si forniscono alcune indicazioni circa i criteri di massima cui dovrà ispirarsi l'attività operativa dei competenti organi scolastici.

1) Problemi e modi dell'intervento scolastico

Per corrispondere convenientemente all'impegno morale e sociale del nostro Paese di garantire alla generalità degli immigrati, anche provenienti da Paesi extracomunitari, l'esercizio del diritto allo studio, la scuola deve preliminarmente aver presenti le condizioni entro le quali esso dovrà esercitarsi. Quelle più incidenti sono: la pluralità delle etnie che connotano il flusso migratorio; le difficoltà di reperimento degli immigrati che ancora non hanno adempiuto all'obbligo scolastico; la carenza o, per alcune etnie, l'assenza di personale docente in grado di comunicare nella lingua materna degli immigrati e di facilitare loro l'acquisizione della lingua italiana.

Appare altresì pregiudiziale che l'intervento della scuola debba essere coordinato con gli interventi che, a norma della Legge n. 943/1986, le regioni promuovono a favore dei lavoratori comunitari e extracomunitari e loro famiglie. Si deve pensare a forme di coordinamento non esauribili nell'ambito meramente

organizzativo, bensì miranti ad accrescere i livelli culturali degli immigrati e qualificare la loro partecipazione alla vita della comunità.

E' pertanto opportuno che ogni scuola, alla quale confluiranno immigrati, esperisca - direttamente o in collaborazione con enti, associazioni- iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dei gruppi di immigrazione. Occorre infatti creare un clima integrativo valido al fine di rendere consapevoli delle opportunità che la istituzione scolastica offre e delle modalità per fruirne. Insieme si potrà avere la possibilità di guadagnare ulteriore e più adeguata conoscenza dei livelli culturali, dei modelli di comportamento, delle condizioni sociali ed economiche dei gruppi di immigrati. E' palese che queste conoscenze costituiscono un essenziale contributo alla progettazione didattica.

All'afflusso dei soggetti alla scuola consegue l'assegnazione di ciascuno di essi alle classi. Ciò implica la rilevazione della specifica condizione linguistica e culturale di ogni alunno, nonché la disponibilità di docenti idonei.

Una attenta analisi della situazione personale è premessa per un positivo inserimento di quei soggetti nelle classi. Si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro Paese più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi.

L'assegnazione degli alunni alle singole classi implica anche una prima ricognizione del livello di maturità culturale. Per i figli dei lavoratori della CEE residenti in Italia il D.P.R. n. 722 prescrive che essi siano "iscritti alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza". Pare possibile estendere il disposto di questa norma anche agli alunni provenienti da Paesi extracomunitari, con l'avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quello del Paese di appartenenza.

A tal fine si rappresenta la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite ivi comprese la delibera del consiglio di classe e la dichiarazione della autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità.

Peraltro gli organi collegiali competenti, previa valutazione di specifiche esigenze e situazioni, indicheranno le soluzioni comunque più opportune, avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in questione alle attività globali della classe, per evitare che essi rifluiscono in un piccolo gruppo che certamente si segnalerà per forme progredenti di isolamento.

In questa situazione operativa, il problema dei docenti assume particolare rilevanza. La vigente normativa, particolarmente con la Legge n. 270/1982 e con la Legge n. 517/1977, consente la disponibilità di docenti per operare con "alunni che presentino specifiche difficoltà di apprendimento", quando attività educativo-didattiche in tal senso siano specificamente previste nella "programmazione di ciascun circolo didattico". Tuttavia rimane aperto il problema della disponibilità di docenti qualificati, cioè in possesso di requisiti idonei ad affrontare i problemi educativi con alunni portatori di lingua e cultura diverse.

E' auspicabile che nelle località ove si vanno accentuando flussi migratori omogenei - avvalendosi naturalmente del supporto delle rappresentanze consolari - si dia avvio a iniziative accelerate di aggiornamento linguistico e culturale di nostri docenti disponibili, ai quali poi affidare la cura educativa degli alunni immigrati.

2) Orientamenti per l'attività didattica

La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnano percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni.

Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi dall'intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche consuetudine con la lingua italiana), dalla partecipazione di adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e nell'altra lingua.

Inoltre, poiché la lingua verbale non è che uno - sia pure il principale- degli strumenti di comunicazione, sarà opportuno incentivare attività di manipolazione di materiale, di costruzione e di attività ludiche tramite le quali gli alunni della classe, dell'una e dell'altra etnia, individuino canali comunicativi efficaci, accendendo nel contempo processi di reciproca acquisizione di espressioni linguistiche verbali.

La scuola obbligatoria non può non avere come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità ai significati di una società multiculturale. Ciò suggerisce attività didattiche orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie.

Sollecitare gli alunni ad accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere una coscienza culturale aperta.

Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n. 205

Oggetto: La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale.

I - Premessa

Le dimensioni sempre più ampie dei flussi migratori e la nuova disciplina prevista in materia di immigrazione dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, rendono opportune -a complemento della C.M. 8 settembre 1989, n. 301 (vedi sopra), che si intende integralmente richiamata- alcune considerazioni sulla presenza degli alunni stranieri nella scuola italiana e ulteriori indicazioni operative per la scuola dell'obbligo, nella quale il fenomeno risulta più consistente e complesso.

E' da rilevare che, mentre per gli alunni provenienti dai paesi della Comunità europea il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722 - emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977 - contiene apposite norme in materia, per gli alunni provenienti da paesi extracomunitari sono disponibili solo alcune indicazioni normative ricavabili dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943 (artt. 1 e 9).

Peraltro, le presenti esigenze degli alunni extracomunitari richiedono più specifica attenzione e interventi di maggiore complessità

II - La situazione attuale: dati e considerazioni

Sulla presenza degli alunni stranieri in Italia, nell'anno scolastico 1988-89, una ricerca promossa dal Centro studi emigrazioni di Roma (CSER), in collaborazione con questo Ministero (v. ed. C.M. Gab. del 14 novembre 1988, n. 845) ha fornito, in via provvisoria, alcuni dati significativi, che riguardano oltre due terzi delle scuole interessate.

Degli alunni stranieri segnalati dalle scuole che hanno risposto all'inchiesta CSER, il 14,3% frequenta le scuole dell'infanzia, il 46,3% le elementari, il 20,3% le medie e il 19,1% le superiori.

L'86% degli alunni stranieri gravita sulle scuole statali: la residua parte è presente, in prevalenza, nelle scuole dell'infanzia comunali o private.

Per quanto riguarda le provenienze geografiche, circa un terzo degli alunni stranieri proviene dai paesi europei (per il 44% da paesi CEE e per il 56% da paesi extra-CEE). I paesi asiatici e quelli africani forniscono un quinto ciascuno dell'intera utenza straniera.

In complesso gli alunni stranieri provengono da 114 paesi diversi. Sono segnalati, in ordine decrescente di presenza, i cinesi (6,6%), gli jugoslavi (compresi i nomadi: 5,8%), i polacchi (5,1%), gli statunitensi (4,9%), i marocchini (4,7%), i tedeschi (4,7%), gli etiopi (3,9%), gli iraniani (2,6%), i cittadini del Regno Unito (2,3%), i francesi (2,3%), gli egiziani (2,3%), i vietnamiti (2,3%), i brasiliani (2,2%), ecc.

L'indagine del CSER ha anche messo in evidenza che delle scuole che hanno segnalato la presenza di alunni stranieri, la stragrande maggioranza ne accoglie uno o due. Le scuole frequentate da un numero di alunni stranieri superiore a 20 sono relativamente poche o quasi sempre concentrate in alcune grandi città; raramente accolgono una sola etnia.

Un'analisi dei flussi migratori pone in rilievo la differenziazione tra stranieri con prospettive di stabilizzazione in Italia, stranieri in transito per altra destinazione e migranti in cerca di lavoro temporaneo. Tali realtà, oltre che il livello culturale, sociale ed economico delle famiglie, determinano aspettative e bisogni educativi differenziati e incidono in modo diverso sull'interesse per la lingua e la cultura italiana e sulle richieste di valorizzazione della lingua e della cultura d'origine.

Rispetto ad un fenomeno così complesso, le strategie di intervento educativo richiedono una elaborazione in sede locale sulla base della conoscenza puntuale delle situazioni, dell'analisi dei bisogni e della ricognizione delle risorse disponibili.

III - Competenze a livello periferico e coordinamento degli interventi

Si ritiene necessaria la costituzione presso i Provveditorati agli studi (ove non siano già operanti) di comitati o gruppi di lavoro e di un ufficio di riferimento per le problematiche degli alunni stranieri, anche al fine di assicurare il necessario collegamento con gli Enti locali ed altre istituzioni interessate, la collaborazione con il servizio ispettivo, la consultazione dei sindacati e delle associazioni professionali e un rapporto costante con qualificate rappresentanze delle comunità straniere, per l'individuazione dei bisogni, la programmazione degli interventi e l'assistenza alle

iniziative attuate dalle scuole, sulla base degli indirizzi contenuti nella C.M. n. 301/1989 e nel presente testo.

Saranno curate in particolare la raccolta e la diffusione di documentazione sulle esperienze attuate e in corso; l'informazione bibliografica e attinente ai sussidi audio-visivi; l'organizzazione di incontri per un confronto di esperienze fra i docenti coinvolti; il coordinamento di iniziative di aggiornamento, con la segnalazione alle scuole delle iniziative promosse da enti culturali e scientifici e da associazioni professionali (vedi appresso, paragr. VII, aggiornamento degli insegnanti).

Sarà utile acquisire la collaborazione di docenti con competenze nel settore dell'educazione degli adulti e dell'alfabetizzazione nonché di esperti di comunicazione e di organizzazione.

E' da ricordare che alle competenze degli enti locali in materia di diritto allo studio si aggiunge, per la Regione, il compito di promuovere "appositi corsi di lingua e cultura italiana al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie", nonché, "anche attraverso altri enti locali", "programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari" (art. 9, II e IV comma della Legge n. 943/1986).

Una funzione di rilievo è esercitata dagli IRRSAE per la ricerca di strategie educativo-didattiche adeguate, l'aggiornamento degli insegnanti e l'assistenza a progetti sperimentali. Al riguardo risultano già assunte, in varie regioni, iniziative di particolare interesse, anche con significativi apporti delle istituzioni universitarie.

In considerazione della pluralità dei soggetti abilitati a intervenire in materia di istruzione degli alunni stranieri, è da rinnovare l'invito, rivolto ai provveditori agli studi con la circolare n. 301, ad attuare "le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso protocolli di intesa, progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio" (VI comma).

Il coinvolgimento dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali potrà favorire una conoscenza più diretta della situazione e delle esigenze emergenti, anche al fine di una programmazione più articolata degli interventi.

Le Sovrintendenze scolastiche potranno costituire una sede di confronto delle esperienze nella dimensione regionale, per la più efficace collaborazione tra l'amministrazione scolastica periferica, la Regione, gli IRRSAE e il corpo ispettivo.

IV - L'ammissione dell'alunno straniero nella scuola dell'obbligo. Riconoscimento dei titoli di studio

Al momento dell'ingresso nella scuola italiana, si pone l'esigenza di una ricognizione della situazione di partenza dell'alunno straniero ad un duplice fine:

a) determinazione della classe d'iscrizione;

b) elaborazione di un percorso formativo personalizzato.

Fin da questo primo momento i capi d'istituto promuoveranno la collaborazione della scuola con le famiglie e con le comunità interessate.

Come già suggerito con la C.M. n. 301/1989 (punto 1, V comma) "si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro paese è più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi". Si presterà altresì attenzione al tipo di immigrazione e alle condizioni delle famiglie (vedi sopra, paragr. II, penultimo comma).

La necessaria specificazione non deve tuttavia far dimenticare che gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con le loro individualità e differenze, fra le quali l'appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle variabili da prendere in considerazione, senza tuttavia escludere gli opportuni accertamenti sul piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatoria per tutti gli alunni.

Per quanto riguarda la determinazione della classe d'iscrizione, l'art. 1, I comma, del D.P.R. 722/1982 dispone che "gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi membri della Comunità europea sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel paese di provenienza".

La C.M. n. 301/1989 ha già affermato la possibilità di estendere il disposto di questa norma agli alunni provenienti da paesi extracomunitari, con l'avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella del paese di appartenenza. Allo stesso tempo la circolare ha richiamato "la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite, ivi compresa la delibera del consiglio di classe e la dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno" (punto 1, VI e VII comma).

Con riferimento alla citata C.M., sono stati formulati quesiti sull'opportunità di iscrivere gli alunni, di cui si accerti un insufficiente livello di conoscenza della lingua italiana, a classe inferiore a quella cui aspirano in base agli studi pregressi, ricorrendo alla possibilità di "sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie e prove da stabilirsi" (prevista dall'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653).

Al riguardo si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione mirata alle attività didattiche.

L'iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa (cfr. richiamata C.M. n. 301/1989) in considerazione delle responsabilità specifiche della scuola dell'obbligo. L'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto soltanto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana.

Si impiegheranno pertanto le opportune strategie (es., formazione di gruppi, laboratori) e le risorse disponibili per colmare quel divario con interventi specifici di consolidamento linguistico (vedi paragr. V, "L'organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri"), in un clima di apertura interculturale (vedi paragr. VI, "L'educazione interculturale").

In presenza di situazioni di particolare difficoltà, i consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio.

E' ancora da tenere presente che, ai sensi del IV comma dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, come modificato dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, il riconoscimento dei titoli di studio (e professionali) dei cittadini extracomunitari sarà disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, con apposito decreto presidenziale.

Si ricorda, infine, che all'atto dell'ingresso dell'alunno straniero nella scuola italiana dovrà essere richiamata l'attenzione dei servizi sanitari, per gli interventi di competenza, con particolare riguardo alle necessità di vaccinazione. Saranno altresì tenute in considerazione le consuetudini alimentari connesse alle tradizioni del paese di origine.

V - L'organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri

La C.M. n. 301 ha già rilevato che l'attuale quadro normativo (in particolare: Legge 24 settembre 1971, n. 820 per la scuola elementare e Leggi 4 agosto 1977, n. 517 e 20 maggio 1982, n. 270 per la scuola materna, elementare e media) offre alle scuole ampie possibilità progettuali per affrontare il problema degli alunni stranieri ed ha assicurato l'attenta considerazione del Ministero per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti (cfr. artt. 2 e 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419).

Di immediata evidenza è il problema dell'integrazione linguistica.

Nelle esperienze in atto è risultata assai proficua l'alternanza di periodi di presenza degli alunni stranieri nelle classi con momenti di applicazione e attività di laboratorio linguistico in gruppi di soli stranieri.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. 722/1982 richiamato dalla circolare n. 301, l'assegnazione alle classi è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe. Al riguardo sembra opportuno ripartire gli alunni stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe, al fine di agevolarne la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani, mentre può essere utile costituire gruppi anche superiori alle cinque unità nei momenti di specifiche attività linguistiche.

Il raggruppamento di più alunni stranieri in un'unica classe di scuola elementare è comunque da riferirsi agli iscritti nello stesso plesso.

Per quanto possibile, le attività di sostegno linguistico saranno intensificate nella fase iniziale dell'anno scolastico.

La specifica destinazione di insegnanti ex art. 14 Legge n. 270/1982 favorisce, ove praticabile, l'adeguato svolgimento delle attività programmate.

E' qui da richiamare il disposto dell'art. 4 del D.M. 12 aprile 1990 (trasmesso con C.M. 27 aprile 1990, n. 113), concernente la determinazione delle D.O.A. per l'anno scolastico 1990- 91, per il quale "entro il limite fissato dall'art. 24 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, i docenti appartenenti alle stesse dotazioni potranno essere impegnate nelle attività di cui al VI e IX comma dell'art. 14 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, secondo i criteri indicati dall'O M. sulle utilizzazione di personale" (I comma). "Ai fini indicati al precedente comma si terrà conto, prioritariamente, delle esigenze connesse ... alle attività di sostegno, recupero e integrazione di alunni portatori di handicap o provenienti da paesi extracomunitari" (II comma) (vedi anche artt. 2 e 3 della stessa circolare).

Per la scuola elementare è da tener conto del nuovo assetto previsto dalla Legge 5 giugno 1990, n. 148. L'art. 9, II comma, prevede che "nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari".

Sempre per la scuola elementare, la C.M. 22 giugno 1990, n. 170, al punto 2, lettera c, prevede che "i posti D.O.A. utilizzati per progetti particolarmente rilevanti sul piano sociale ed in armonia con gli aspetti portanti della riforma (ci si riferisce, in particolare, ai progetti relativi alla dispersione scolastica e all'integrazione degli extracomunitari) potranno essere mantenuti per le stesse iniziative qualora ancora necessarie".

E' da ricordare che nelle scuole secondarie le attività di sostegno costituiscono anche una delle possibili forme di utilizzazione dei docenti tenuti al completamento di orario.

La presenza di alunni stranieri pone all'attenzione della scuola l'ulteriore tema della "valorizzazione della lingua e cultura d'origine".

Per gli alunni comunitari, il D.P.R. n. 722/1982 prescrive di "promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine, coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie e comprese nel piano di studio" (art. 2, punto b) e prevede, per l'attuazione, apposite intese con le rappresentanze diplomatiche degli Stati dei quali gli alunni medesimi abbiano la cittadinanza (art. 4).

Per gli alunni extracomunitari la Legge n. 943/1986 prevede che "analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura d'origine" (art. 9, punto 5).

Nella pratica scolastica, tale disposizione ha assunto una duplice valenza: in primo luogo si cerca di includere la "valorizzazione della lingua e cultura d'origine" in progetti di educazione interculturale validi allo stesso tempo per gli alunni italiani e per gli alunni stranieri; sotto altro profilo, in presenza di richieste di corsi specifici di lingua e cultura del paese d'origine e in carenza di apporti delle competenti rappresentanze diplomatiche, si favoriscono, per quanto possibile, le iniziative degli enti locali e lo svolgimento dei corsi da parte delle comunità interessate.

Al riguardo è da raccomandare la massima collaborazione della scuola, sia per quanto riguarda la disponibilità dei locali e delle attrezzature, sia per il necessario coordinamento delle iniziative degli enti locali e delle comunità interessate con le attività didattiche della scuola stessa, da realizzarsi possibilmente nella programmazione scolastica.

L'intervento degli enti locali e la collaborazione delle comunità e delle famiglie consente in alcune sedi scolastiche l'impiego di "mediatori" di madre lingua per agevolare la comunicazione nell'ambito scolastico ed i rapporti scuola-famiglia, nonché l'utilizzo di "esperti" di madre lingua per attuare le iniziative per la valorizzazione della lingua e cultura d'origine. Risulta anche utile la collaborazione di studenti più anziani.

La materia può trovare al momento sistemazione nei protocolli d'intesa locali, in attesa di più organici interventi.

VI - L'educazione interculturale

La realtà della presenza di stranieri, così come delineata, rende di particolare attualità una nuova e mirata attenzione della scuola alle tematiche connesse all'educazione interculturale quale condizione strutturale della società multiculturale. Il compito educativo, in questo tipo di società, assume il carattere specifico di mediazione fra le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli.

L'educazione interculturale -si osserva- avvalorata il significato di democrazia, considerato che la "diversità culturale" va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Pertanto l'obiettivo primario dell'educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento.

E' qui da sottolineare che l'educazione interculturale, pur attivando un processo di acculturazione, valorizza le diverse culture di appartenenza. Compito assai impegnativo, perchè la pur necessaria acculturazione non può essere ancorata a pregiudizi etnocentrici. I modelli della "cultura occidentale", ad esempio, non possono essere ritenuti come valori paradigmatici e perciò non debbono essere proposti agli alunni come fattori di conformizzazione.

Ogni intervento che si colloca su questo piano tende così, anche in assenza di alunni stranieri e nella trattazione delle varie discipline, a prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture ed a superare ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un'azione educativa che sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione fra i popoli nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace.

Può essere opportuno ricordare che nei documenti programmatici dei diversi ordini scolastici sono presenti numerose indicazioni in materia, di cui si riportano alcuni esempi significativi.

"Un contesto didattico così articolato potrà favorire, sulla scia di vissuti di socializzazione fra bambini appartenenti ad etnie nazionali ed internazionali diverse, prime forme di educazione multiculturale. La prossima apertura delle frontiere europee potrà avere già nella scuola del bambino una sede significativa di integrazione culturale, nella prospettiva di una educazione alla comprensione, alla solidarietà e al reciproco rispetto dei comportamenti e dei valori di bambini appartenenti a diverse culture regionali e nazionali" (rapporto della commissione per la revisione degli orientamenti per la scuola materna, cap. 3, par. 3, punto B).

"La scuola deve operare perchè il fanciullo ... abbia consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi o pregiudizi nei confronti di persone e culture" (programmi didattici per la scuola primaria, premessa generale, parte I, paragr. "educazione alla convivenza democratica").

"Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi ed avvicini all'intuizione di valori comuni agli uomini pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche" (programmi della scuola media, premessa generale, parte IV, paragr. 5).

E' evidente che le dichiarazioni programmatiche prima citate e la consapevolezza di convergenze e differenze che le attività disciplinari potranno esplicitare, non possono restare mere enunciazioni di principi o semplici constatazioni.

Occorre, infatti, che il senso e il rispetto dell'"altro", il dialogo, la solidarietà vengano promossi soprattutto nel concreto quotidiano dei rapporti interpersonali all'interno del gruppo classe, tra i gruppi e, in collaborazione con la famiglia, anche nella dimensione extrascolastica.

VII - L'aggiornamento degli insegnanti

Si rammenta che la C.M. (Ufficio Studi e Programmazione) 18 maggio 1990, n. 136, concernente il piano nazionale di aggiornamento per l'esercizio finanziario 1990, ha invitato i provveditori agli studi ad avviare, "in stretta relazione con le variabili territoriali", "attività di formazione in servizio, secondo moduli che saranno definiti in sede periferica, per la predisposizione di competenze e strumenti idonei che siano in grado di favorire l'inserimento di soggetti, culture e problematiche extracomunitarie nel sistema educativo nazionale" (quartultimo comma).

A tal proposito la circolare auspica "una fruttuosa collaborazione con altri soggetti istituzionali sui quali gravano problemi della stessa natura (gli IRRSAE, per esempio), o di altra (enti locali territoriali), con i quali dovranno stabilirsi sistematiche intese" (terzultimo comma).

Le attività di aggiornamento nella materia in discorso dovranno inquadrarsi nel sistema organizzativo delineato dalla C.M. 18 maggio 1990, n. 136, considerando, in particolare, il ruolo delle università (punto 2, terzultimo comma) e l'utilizzabilità delle iniziative proposte da enti culturali, scientifici ed associazioni professionali (punto 4, comma 9).

Saranno tenuti presenti, in particolare, i temi dell'educazione interculturale, dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda e della valorizzazione della lingua e cultura d'origine.

Si ritiene opportuno riaffermare che "la concezione, implicita nel dettato costituzionale secondo cui la scuola è aperta a tutti (art. 34, primo comma, Costituzione), che vede nella scuola una comunità chiamata a realizzare il pluralismo delle scelte, esige che si faccia progressivamente strada nel personale interessato una attitudine relazionale, capace di istituire un collegamento non soltanto fra le persone, ma anche fra le diverse prospettive culturali" (C.M. n. 136, punto 3, comma 7).

VIII - Interventi per i lavoratori adulti

Con C.M. del 28 giugno 1990, n. 176 e con l'annessa ordinanza sono state emanate le disposizioni per il funzionamento dei "corsi sperimentali di scuola media per lavoratori" con particolare considerazione dei problemi dei cittadini extracomunitari.

Per i "corsi di alfabetizzazione" a livello di scuola elementare, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

IX - Indagini ricognitive e dibattiti

L'emergenza dei problemi relativi alla presenza straniera nella scuola dell'obbligo richiede inoltre specifiche attività di studio e di ricerca per questo settore, nella prospettiva di una graduale estensione alle scuole di ogni ordine e grado.

Questo Ministero intende pertanto promuovere, nel corso del prossimo anno scolastico, un convegno nazionale di studio, per consentire, anche con il confronto di esperienze significative, l'approfondimento dei problemi organizzativi e didattici connessi con la presenza degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo e l'elaborazione di un quadro generale di riferimento per gli interventi da adottare.

Con lettera successiva sarà altresì trasmesso un modello per una indagine aggiornata sulla presenza e sulla condizione degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo.

Si rappresenta intanto ai provveditori agli studi l'opportunità di attivare il più ampio dibattito sulle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri, sulla base degli indirizzi contenuti nella C.M. n. 301/1989 e nel presente testo, mediante incontri con gli ispettori tecnici e i capi d'istituto e successive riunioni dei collegi dei docenti.

Si pregano inoltre i provveditori agli studi medesimi di trasmettere in duplice copia a questo Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Div. II e Direzione generale istruzione secondaria di I grado - Div. I), entro il 15 ottobre c.a., una relazione di carattere generale sulla presenza scolastica degli alunni stranieri nelle rispettive province, con riferimento ai problemi emersi ed alle più significative esperienze in atto per la scuola dell'obbligo e di allegare i testi di eventuali protocolli d'intesa adottati per favorire la collaborazione interistituzionale in materia.

Si pregano, infine, gli IRRSAE e il CEDE di inviare ai medesimi uffici di questo Ministero le possibili notizie sulle attività di ricerca, assistenza e aggiornamento svolte o programmate in merito all'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Circolare Ministeriale 2 marzo 1994, n. 73

Oggetto: Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola

Il rilievo, sempre più accentuato, del fenomeno multiculturale nella società odierna, il persistere di aspetti conflittuali, ma soprattutto le attese per una risposta educativa della scuola, richiedono che il sistema formativo nazionale riesca ad affrontare, sulla base di una proposta educativa credibile, le situazioni di contrasto culturale e di intolleranza che si riscontrano purtroppo anche in ambiente scolastico.

Si tratta, per la scuola dell'obbligo e del pre-obbligo, di controllare e generalizzare un intervento educativo già largamente praticato e, per la scuola secondaria superiore, di ricordare le iniziative istituzionali alle esperienze dei giovani, per promuovere una riflessione intenzionale e sistematica, nell'ottica della continuità del sistema scolastico e come risposta ai bisogni formativi.

In tale prospettiva risulta necessario segnalare l'esigenza di trovare un modo ordinario, istituzionale, per affrontare tutti i problemi che i giovani, oggi, propongono alla scuola.

Ci' comporta che la scuola renda sempre più adeguato il suo campo operativo e decisionale, favorendo i processi di responsabilizzazione sociale.

Il gruppo interdirezionale di lavoro per l'educazione interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri, operante presso la Direzione generale per l'istruzione elementare, ha prodotto, in materia, l'unito documento di sintesi al quale si potrà fare riferimento, per riflettere sull'argomento in oggetto e per promuovere iniziative ed interventi specifici. A tal fine, si considera, inoltre, opportuno richiamare per una approfondita e comparata analisi i documenti in nota alla presente C.M.

E' da sottolineare che l'educazione interculturale non si esaurisce nei problemi posti dalla presenza di alunni stranieri a scuola, ma si estende alla complessità del confronto tra culture, nella dimensione europea e mondiale dell'insegnamento, e costituisce la risposta più alta e globale al razzismo e all'antisemitismo.

Essa comporta la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto dell'identità di ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà

E' in questa prospettiva, e in rapporto al tema della convivenza democratica, che si inserisce la considerazione delle 'minoranze linguistiche' e delle varietà regionali e locali della nostra società nazionale.

L'educazione interculturale si esplica nell'attività quotidiana dei docenti, sulla base di una rinnovata professionalità e si sviluppa in un impegno progettuale e organizzativo fondato sulla collaborazione e sulla partecipazione.

Ci' vuol dire non solo scambiare informazioni, ma vivere e far vivere esperienze, attivare un continuo confronto non solo tra gli operatori della scuola, ma anche tra i soggetti impegnati nei servizi di territorio o investiti di responsabilità sociali.

La collaborazione con l'extra-scuola si pu' utilmente indirizzare, oltre che agli enti locali, agli organismi non governativi, alle associazioni di volontariato e alle comunità straniere.

I soggetti e le modalità di collaborazione variano in funzione degli ambiti di intervento e assumono particolare rilievo per le attività di integrazione degli alunni stranieri e delle minoranze.

A livello provinciale si raccomanda la più diffusa e partecipata attivazione degli organi previsti dalle circolari ministeriali in materia: comitati di coordinamento, uffici di riferimento, referenti tecnici, che potranno proporre strutturati strumenti di rilevazione, degli atteggiamenti e delle situazioni, allo scopo di documentare la riflessione ed estendere i livelli di consapevolezza dei giovani.

Per l'elaborazione dei progetti specifici di studio potranno essere istituiti nella scuola gruppi di lavoro, come espressione dei collegi dei docenti.

Si invitano i sovrintendenti scolastici regionali e i provveditori agli studi, secondo le rispettive competenze, a promuovere incontri dei capi di istituto, coordinati dagli ispettori tecnici, per un approfondimento, un dibattito, seguito da proposte operative, sulla base delle indicazioni dell'unito documento di studio e di tutti gli altri documenti citati.

La B.D.P. potrà offrire il supporto delle necessarie indicazioni bibliografiche, anche con riferimento alle iniziative del C.E.D.E. e degli I.R.R.S.A.E., oltre agli atti dei più recenti convegni e seminari sull'argomento.

Questo Ministero si riserva di assumere ulteriori iniziative per fornire alle scuole adeguati strumenti didattici interculturali.

I provveditori agli studi vorranno altresì incoraggiare ricerche ed esperienze sul campo e promuovere periodicamente il loro confronto nelle sedi locali corrispondenti a contesti problematici omogenei, secondo un'articolazione per tematiche e per livelli di studio.

La Confederazione europea dei sindacati ha promosso per il 21 marzo p.v. una giornata internazionale di lotta contro il razzismo e l'intolleranza, volta a sensibilizzare i giovani al rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua identità etnica o culturale.

Nell'aderire all'iniziativa, si invitano i provveditori agli studi a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado una riflessione al riguardo, sulla base delle indicazioni fornite dall'unito documento di studio.

Gruppo interdirezionale di lavoro per l'educazione interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri

IL DIALOGO INTERCULTURALE E LA CONVIVENZA DEMOCRATICA (documento di sintesi)

PARTE I - Il quadro di riferimento

1. L'educazione interculturale

L'educazione interculturale promuove il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse.

Si ritiene opportuno individuare in materia, per un primo orientamento, alcune idee guida, che emergono da un dibattito ancora aperto e da una ricerca pluridisciplinare, nel confronto problematico con una realtà in divenire.

La riflessione sul concetto di cultura ne ha ampliato il significato, fino a investire l'intero modo di vivere, di pensare e di esprimersi di un gruppo sociale; si riconosce, così, la capacità di tutti i popoli di produrre 'cultura'.

Si conviene che 'i valori che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura, ma neppure tutti nelle culture degli altri: non tutti nel passato, ma neppure tutti nel presente o nel futuro. Essi consentono di valorizzare le diverse culture, ma insieme ne rivelano i limiti, e cioè le relativizzano, rendendo in tal modo possibile e utile il dialogo e la creazione della comune disponibilità a superare i propri limiti e a dare i propri contributi in condizioni di relativa sicurezza' (pron. C.N.P.I. 13 aprile 1992).

Allo stesso tempo si rinviene nel valore universale della persona il fondamento di una comune cultura e si riconosce nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948) l'espressione di valori di generale consenso. Ad un approccio relativista viene dunque a corrispondere una visione universalista. Il riconoscimento delle differenze si colloca in un quadro di ricerca delle somiglianze.

L'educazione interculturale si impernia, appunto, sui motivi dell'unità, della diversità e della loro conciliazione dialettica e costruttiva nella società multiculturale.

Un'enunciazione di portata generale è contenuta negli Orientamenti didattici per la scuola materna: 'L'accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale e pluri-etnica, di fronte alle quali si verificano talvolta atteggiamenti di intolleranza quando non addirittura di razzismo pu' tradursi in occasione di arricchimento e di maturazione in vista di una convivenza basata sulla cooperazione, lo scambio e l'accettazione produttiva delle diversità come valori ed opportunità di crescita democratica'.

Il confronto interculturale introduce anche una riflessione sulla propria cultura e ne rafforza la consapevolezza.

Nel dibattito su questi temi emerge il concetto di 'disponibilità critica allo scambio' e si invoca il rispetto dei diritti dell'uomo come condizione per un rapporto interattivo. Vi sono addirittura, si osserva, 'controculture' (ad esempio, razzista, della mafia, della droga) che richiedono una specifica attività di prevenzione e di contrasto.

2. Educazione interculturale e società multiculturale

La società multiculturale

L'educazione interculturale nelle sue articolazioni costituisce la risposta educativa alle esigenze delle società multiculturali.

Le società multiculturali sono caratterizzate dalla presenza, in un determinato contesto, di più culture. In essa, i soggetti e i gruppi si connotano come elementi di una realtà complessa, che interagiscono secondo dinamiche diverse, in funzione degli ambiti e delle condizioni di incontro.

Nella ricerca sull'intercultura, si richiama la consapevolezza della propria identità e delle proprie radici come base essenziale per il confronto; d'altra parte si sottolinea, di questa identità, la struttura composita, il carattere dinamico e l'articolazione secondo livelli diversi di appartenenza: locale, regionale, nazionale, europeo, mondiale.

Immigrati e minoranze nella società multiculturale

La riflessione sulla società multiculturale è stata sollecitata dall'evidenza del fenomeno migratorio e dall'incremento della presenza straniera nelle scuole. Al riguardo si distinguono, anche per una diversa disciplina, la componente comunitaria (cittadini dei Paesi della CEE) e quella extracomunitaria. In quest'ultima sono da distinguere ulteriormente gli appartenenti ai Paesi tecnologicamente avanzati, con alto tenore di vita (ad esempio, gli statunitensi) e gli immigrati dai c.d. 'Paesi in via di sviluppo'. Particolare rilevanza, anche per l'individuazione delle strategie scolastiche opportune, assume il 'progetto migratorio' (permanenza temporanea o con aspettativa di rientro nel Paese d'origine; prospettiva di stabilizzazione nel Paese ospitante; attesa di sistemazione definitiva in un Paese terzo).

Nella società italiana, accanto alle c.d. 'nuove minoranze' costruite dagli immigrati, sono da considerare le categorie degli 'emigrati di ritorno' e, quindi, le minoranze storiche di cittadini che la nostra costituzione tutela sotto la denominazione di 'minoranze linguistiche'.

Il C.N.P.I., dopo aver ricordato che l'Italia è lo Stato comunitario con il più alto numero di minoranze, rileva che 'sarebbe quanto meno assurdo se la scuola italiana, su tutto il territorio nazionale, si impegnasse a studiare, capire, considerare usi, costumi, storie, spiritualità assai remote dalla nostra, e non realtà straordinariamente più vicine, ricche di elementi di grande affinità compartecipi da tempo di valori, interessi, riferimenti giuridico-istituzionali, memorie individuali e collettive comuni, come appunto, la realtà delle minoranze linguistiche' (pron. 15 giugno 1993).

Si possono distinguere le minoranze delle c.d. 'penisole linguistiche' di territori di confine (francesi, tedesche, ladine, slovene), maggiormente tutelate, anche in virtù di accordi internazionali, e le minoranze delle c.d. 'isole linguistiche' (albanesi, catalane, croate, franco-provenzali, friulane, greche, ladine, occitane, tedescofone, sarde).

Gli zingari, poi, si caratterizzano come gruppo etnico, che si presenta nella nostra società in parte come minoranza interna, per l'avvenuta assunzione della cittadinanza italiana, e in parte come componente straniera, per un più recente ingresso in Italia, soprattutto dai territori della ex Jugoslavia. Essi si qualificano ulteriormente per i frequenti spostamenti sul territorio, che li fanno ascrivere alla categoria dei nomadi, comprendente anche soggetti di cittadinanza e nazionalità italiana. Dal punto di vista linguistico parlano una varietà di dialetti, a volte commisti con elementi di dialetti italiani.

In quest'ottica -e anche con riferimento al tema della convivenza democratica- l'attenzione si estende alle varietà culturali, regionali e locali, che animano la società nazionale e alla condizione degli ebrei italiani, che sono parte integrante del nostro popolo e della nostra storia, pur affermando, sotto il profilo culturale-religioso, la loro identità e le loro specifiche diversità

E' da sottolineare la diversa posizione giuridica delle minoranze di cittadini italiani e delle minoranze straniere, anche per quanto riguarda le garanzie costituzionali. I ministri europei responsabili per le questioni di emigrazione hanno sollecitato 'un atteggiamento di apertura nei confronti delle culture e dei costumi introdotti dagli immigrati a patto che siano compatibili con le leggi nazionali' (Conferenza in Lussemburgo, 17-18 settembre 1991)

In prospettiva si deve peraltro considerare la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana da parte degli immigrati e, quindi, della loro parziale e progressiva trasformazione in minoranze interne. Infatti, in base alle nuove norme sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91), 'lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto, legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data' (art. 4, 2); inoltre la cittadinanza italiana pu' essere concessa 'allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica' (art. 9, 1. f).

La prevenzione del razzismo

Il dialogo interculturale e la convivenza nella società multiculturale richiedono la prevenzione e il contrasto di ogni forma di razzismo e di intolleranza.

Anche se la critica scientifica ha dimostrato l'irrilevanza del concetto di razza, una persistente mentalità razzista induce all'insofferenza nei confronti delle etnie e delle culture diverse.

Pertanto, come rilevato dal C.N.P.I., l'educazione interculturale costituisce la risposta più alta e globale a tale fenomeno (pron. 24 marzo 1993). In questo quadro, una specifica riflessione individua nel pregiudizio e nello stereotipo un tratto ricorrente dell'intolleranza.

La prevenzione dell'antisemitismo

La prevenzione dell'antisemitismo comporta una riflessione sulle radici storiche e ideologiche del fenomeno e sull'enormità del genocidio, nonché una migliore conoscenza dell'ebraismo e dell'apporto dei cittadini italiani di religione e cultura ebraica al progresso civile e scientifico della nostra società

In una prospettiva più ampia, il documento di intenti firmato il 10 febbraio 1993 dal ministro della P.I. e dalla presidente dell'U.C.E.I. (Unione Comunità Ebraiche Italiane) considera che 'l'obiettivo primario della scuola è quello di educare i giovani ad un atteggiamento che superi ogni visione

unilaterale dei problemi ed avvicini alla intuizione di valori comuni pur nelle differenze culturali e religiose, secondo un itinerario formativo che prepari ad essere cittadini d'Europa e del mondo nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità' e che 'tale obiettivo deve perseguirsi attraverso uno studio finalizzato alla conoscenza di culture e religioni diverse previste nei programmi scolastici nell'ambito delle premesse e delle aree disciplinari, proponendo anche strumenti che stimolino ed agevolino lo sviluppo di tale conoscenza'.

L'Europa e il mondo come società multiculturali

In una prospettiva allargata, si disegna come società multiculturale l'Europa, nella struttura unitaria della CEE e nella più ampia configurazione 'dall'Atlantico agli Urali' comprensiva dei Paesi dell'Est.

Nell'ambito della Comunità europea, al concetto di migrazione subentra quello di mobilità. L'educazione assume così il compito di promuovere la disponibilità e la capacità di lavorare con operatori di altri Paesi a tutti i livelli e anche al di fuori del contesto nazionale.

Lo stesso fenomeno delle migrazioni si colloca nel quadro europeo e nelle sue mutate dinamiche e richiede soluzioni concordate.

Una comune cultura europea affonda le radici, per diffuso riconoscimento, nell'eredità filosofica dei greci, giuridica dei romani, religiosa del cristianesimo e nella razionalità autonoma del pensiero moderno.

Le risoluzioni dei ministri dell'istruzione dei Paesi della CEE e del Consiglio d'Europa riguardanti la dimensione europea dell'insegnamento (1988 e 1991, rispettivamente) considerano come patrimonio comune europeo da salvaguardare i principi dei diritti dell'uomo, della democrazia pluralista, della giustizia sociale, della solidarietà e della preminenza del diritto.

L'insegnamento pu' così sottolineare gli sviluppi paralleli di movimenti culturali e correnti di pensiero e cogliere riferimenti e influssi tra le culture nazionali dei Paesi europei. La reciproca conoscenza, alimentata a tutti i livelli, consente di avvicinare le istituzioni, le formule organizzative e i modi di vita, senza porsi come fine ultimo l'uniformità

In questo quadro si è inserita la nuova fase del processo di integrazione europea, la cui più significativa espressione è il trattato di Maastricht che, nel sottolineare l'interesse della Comunità ad un generale innalzamento della qualità della istruzione, valorizza la dimensione europea dell'insegnamento, quale elemento di arricchimento e di reciproca integrazione fra le culture.

Il mondo, infine, si viene a proporre come società multiculturale globale, caratterizzata dall'intensità degli scambi a tutti i livelli e dall'interdipendenza delle economie, per effetto del progresso scientifico-tecnologico, della rapidità dei trasporti e dell'immediatezza dei mezzi di comunicazione a distanza.

La dimensione europea e la dimensione mondiale si conciliano nell'impegno interculturale 'in un'Europa che conduca verso il mondo' (v. C.M. 15 luglio 1989, n. 246 relativa al 'Progetto giovani').

E' qui da sottolineare che la proiezione verso il mondialismo non pu' prescindere, in questo momento, dal rafforzamento della dimensione europea nella formazione dei giovani.

Dalle 'educazioni' all'educazione'

Nella dimensione mondiale, con riferimento al tema dei diritti dell'uomo, si affermano i motivi della pace, della collaborazione internazionale, del rapporto con i Paesi in via di sviluppo e dell'equilibrio ecologico.

Ulteriori intrecci si riscontrano con l'educazione alla legalità come promozione di una cultura dei valori civili (v. C.M. 25 ottobre 1993, n. 302) e con l'educazione alla salute, che svolge in chiave interculturale i motivi dello 'star bene con se stessi in un mondo che stia meglio; star bene con gli altri nella propria cultura e nel dialogo interculturale; star bene con le istituzioni in un'Europa che conduca verso il mondo' (v. citata C.M. 15 luglio 1989, n. 246).

Risalendo alle radici, il rapporto interculturale risulta uno sviluppo della relazione tra il 'sé' e 'l'altro', ne esalta la funzione costruttiva e implica la capacità di concepire la propria identità come potenziale 'alterità', nell'ottica dell'interlocutore.

Nel rilevare che alcune educazioni specifiche possono essere assunte in senso lato e risultare, almeno in parte, comprensive di altre, giova comunque sottolineare che le varie educazioni costituiscono momenti di un medesimo processo formativo. In questo senso anche il 'Progetto ragazzi 2000' riconduce le diverse tematiche educative ai due poli della 'identità' e dell'alterità', che confluiscono nel concetto generale di educazione (v. C.M. 2 agosto 1991, n. 240).

La varietà delle prospettive dell'educazione interculturale in relazione ai diversi tipi di società multiculturale risulta espressa sinteticamente dalla C.M. 4 marzo 1992, n. 15324, riguardante la settimana 1992 per il dialogo interculturale: 'Gli obiettivi da conseguire sono quelli di una sensibilizzazione al valore positivo del rapporto con l'altro nei vari tipi di società multiculturale (il mondo come società umana ravvicinata e interagente; l'Europa nell'avanzato processo di integrazione economica e politica in corso; la società nazionale con la presenza di minoranze e di immigrati) e, quindi, dell'affermazione di una cultura del rispetto, della solidarietà e della convivenza pacifica'.

3. L'educazione interculturale nell'ordinamento

I concetti sopra esposti trovano fondamento normativo in numerosi documenti comunitari e internazionali nonché in testi legislativi e sono sviluppati negli stessi programmi di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado.

Documenti internazionali

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948), con l'enunciazione di valori di generale consenso, costituisce un riferimento essenziale per l'educazione interculturale. Allo stesso tempo, il tema del riconoscimento delle specificità individuali e, quindi, della loro valorizzazione, rappresenta appunto, uno sviluppo dei principi della Dichiarazione.

Sono da sottolineare le significative consonanze tra la Dichiarazione del 1948 e la nostra Costituzione, entrata in vigore nello stesso anno e alimentata dalle medesime radici storiche e culturali.

Sono state successivamente introdotte nel nostro ordinamento, per effetto di leggi di ratifica, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848), la Convenzione internazionale contro il razzismo e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1966 (legge 13 ottobre 1975, n. 654) e la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 (legge 27 maggio 1991, n. 176).

Questi documenti sono a fondamento non solo dell'educazione interculturale nella dimensione mondiale, ma anche della tutela delle minoranze e degli immigrati, nonché della prevenzione del razzismo.

La scuola è chiamata, allo stesso tempo, a far conoscere i principi contenuti nei testi richiamati e ad assumerli come motivi fondanti della propria attività educativa.

La normativa comunitaria

Nell'anno 1988 i ministri dell'istruzione dei Paesi della CEE hanno emanato una risoluzione sulla dimensione europea nell'insegnamento.

In questa dimensione l'educazione interculturale si propone in un ambito delimitato, in una prospettiva ravvicinata e in relazione a un processo avanzato di integrazione economica ed anche politica.

Il trattato di Maastricht ha fornito ulteriore sostegno normativo agli interventi comunitari nel settore dell'istruzione.

Un recente 'Libro verde sulla dimensione europea dell'istruzione', presentato dalla commissione delle Comunità europee (settembre 1993), con riferimento al nuovo contesto legislativo, illustra gli obiettivi, i soggetti, le strategie e gli strumenti di questa dimensione.

Normativa per gli alunni stranieri

Per quanto riguarda l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, il testo essenziale di riferimento è costituito dalla Direttiva CEE del 25 luglio 1977, n. 77/486, riguardante i figli dei lavoratori comunitari che, superando i modelli della 'separazione' e dell' 'assimilazione', corrisponde al modello della 'integrazione', cioè dell'accoglienza dell'immigrato nella società ospitante come soggetto caratterizzato dalla particolarità culturale.

Il modello adottato comporta l'insegnamento della lingua dello Stato ospitante, adattato alle specifiche esigenze dell'allunno straniero; la promozione dell'insegnamento della lingua o cultura d'origine; il coordinamento dell'insegnamento della lingua e cultura d'origine con l'insegnamento normale.

Questi principi sono stati affermati in un primo tempo per i soli appartenenti ai Paesi della Comunità (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722) e successivamente estesi, con il pieno

riconoscimento del diritto allo studio, agli alunni extracomunitari (legge 10 dicembre 1986, n. 943, artt. 1 e 9).

Alla luce del principio della 'valorizzazione della diversità', il modello di 'integrazione' si svolge in quello di 'interazione', che implica il coinvolgimento degli alunni italiani e stranieri in progetti interculturali comuni.

Tutela delle minoranze linguistiche

Per quanto riguarda la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione, valgono le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a regime speciale e negli statuti e nelle leggi di alcune regioni a statuto ordinario.

Per la scuola soccorrono anche i principi dell'educazione interculturale e gli itinerari operativi che ne conseguono, nonché le indicazioni dei programmi per la scuola media, di cui si citano alcuni passi che possono essere esemplari per le scuole di ogni ordine e grado.

'La particolare condizione linguistica della società italiana, con la presenza di dialetti diversi e altri idiomi ... richiede che la scuola non prescindendo da tale varietà di tradizioni e di realtà linguistiche ..., e questo vale tanto più per gli idiomi alloglotti'. ... 'Dei dialetti e delle lingue delle minoranze linguistiche si accennerà alla funzione, sia nel passato, sia nel presente ...' (programma di italiano).

'Si ravvisa la necessità di fornire l'informazione basilare sull'origine e sulla storia delle singole minoranze linguistiche presenti in Italia e ci' in particolare modo nelle zone abitate da dette minoranze' (programma di storia).

'Nel quadro delle finalità dell'educazione civica trova una sua collocazione l'attenzione per i problemi delle minoranze linguistiche -da approfondire in modo particolare nelle zone in cui esse sono presenti- per quanto riguarda il loro significato sul piano sociale e gli ordinamenti ad essi riferiti' (programma di educazione civica).

L'educazione interculturale nei programmi scolastici

Già i programmi per la scuola media dell'anno 1979 affermano: 'Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e avvicini all'intuizione di valori comuni agli uomini pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche'.

I programmi per la scuola elementare dell'anno 1985 rilevano che 'La scuola deve operare ... perché il fanciullo abbia basilare consapevolezza delle varie forme di diversità o di emarginazione allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture'.

Questi principi trovano convalida nella legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare (legge 5 giugno 1990, n. 148) che inserisce, nelle finalità generali, 'il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali'.

Gli orientamenti didattici per la scuola materna (1991), oltre al passo già richiamato (par. 1), contengono la seguente affermazione: 'Un risalto del tutto particolare spetta all'educazione alla multiculturalità, che esige la maggiore attenzione possibile per la conoscenza, il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità che si possono riscontrare nella scuola stessa e nella vita sociale in senso ampio'.

Per i programmi vigenti nella scuola secondaria superiore è necessario un sistematico impegno ad esplorare e interpretare le potenzialità interculturali di ogni disciplina.

I recenti programmi sperimentali per la scuola secondaria superiore (1992) riscontrano una 'situazione socio-ambientale caratterizzata da forte complessità e da un accentuato pluralismo di modelli e di valori' e contengono significativi spunti di carattere interculturale nella trattazione delle varie discipline. Essi si pongono così anche come possibile chiave di rilettura degli stessi programmi vigenti. Ad esempio i programmi di lingua straniera per il biennio propongono le finalità della 'formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, in un'educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé'.

PARTE II - La progettualità: strategie e risorse

4. Il clima relazionale e l'attivazione del dialogo

L'impegno interculturale si alimenta nella scuola in un clima relazionale di apertura e dialogo che coinvolge tutta la comunità educativa.

La competente attenzione degli insegnanti e la loro testimonianza personale sono determinanti per attivare l'interazione positiva; esse si fondano su una professionalità intenzionalmente indirizzata a promuovere una comunicazione all'interno della quale gli insegnanti stessi accettano di 'mettersi in gioco'.

La disponibilità professionale dell'insegnante si avvale anche del contributo degli studi sulle dinamiche relazionali e delle relative tecniche, attraverso le quali l'intenzionalità progettuale diviene attività didattica.

I luoghi della scuola, in una questione dinamica e interattiva, comunicano a quanti li frequentano - bambini, ragazzi, giovani e famiglie- messaggi 'suggestivi' intorno alla qualità delle relazioni ed ai significati di regole condivise.

5. Discipline e intercultura

Alcuni approfondimenti hanno posto in evidenza gli apporti che ciascuna disciplina può offrire a un progetto interculturale, traendo spunto dalle indicazioni dei programmi scolastici e avvalendosi di una loro lettura 'verticale'.

Si è così rilevato che l'insegnamento della storia deve riconoscere gli apporti e i valori autonomi delle diverse culture e liberarsi da rigide impostazioni a carattere etnocentrico o eurocentrico, per un'analisi obiettiva dei momenti di incontro e di scontro tra popoli e civiltà. Allo stesso tempo la storia può aprirsi alle problematiche della pacifica convivenza tra i popoli e affrontare il tema del

razzismo, nelle sue manifestazioni e nei suoi presupposti e il tema delle migrazioni, come vicenda storica ricorrente.

L'insegnamento dell'italiano consente, secondo le possibilità dei vari livelli scolastici, una considerazione interculturale delle vicende della lingua (origini latine, scambi con altre lingue moderne, rapporti con i dialetti), un approccio (con letture antologiche ed esemplificazioni) alle altre culture, europee ed extraeuropee, e una riflessione sui loro rapporti. Anche la lettura degli autori italiani pu' offrire contributi all'approfondimento delle tematiche di maggior rilievo per l'educazione interculturale.

Del pari l'educazione artistica e l'educazione musicale (nelle diverse denominazioni e modalità relative al livello di studi) consentono un approccio alle altre culture e ai loro rapporti.

L'apprendimento delle lingue straniere, oltre ad offrire strumenti di comunicazione ed a promuovere la disponibilità ad altri apprendimenti linguistici, avvicina a un diverso modo di organizzare il pensiero e alla cultura che in ciascuna lingua si esprime.

La geografia presenta una forte valenza interculturale per la progressiva apertura dal vicino al lontano e, quindi, dalla realtà locale a quella nazionale, dal contesto europeo a quello mondiale. Essa pu' cogliere le implicanze degli interventi dell'uomo sull'ambiente e avvalersi di una cartografia aggiornata.

Le discipline scientifico-matematiche forniscono un contributo fondante all'educazione interculturale, in quanto promuovono la capacità di ragionamento coerente e argomentato, l'apprezzamento del confronto di idee, l'atteggiamento critico.

Il riferimento al contributo, personale o di gruppo, di studiosi di varie nazioni al progresso scientifico pu' dimostrare il debito di ogni Paese nei confronti degli apporti esterni. Nella scuola secondaria superiore, le scienze biologiche, strutturando in un quadro scientifico le informazioni possedute dagli studenti, possono sottoporre ad analisi il concetto di razza e smentire i pregiudizi correnti.

Le ore di insegnamento espressamente dedicate all'educazione civica possono consentire l'illustrazione dei principi della Costituzione, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la presentazione delle istituzioni comunitarie e internazionali.

6. Attività interdisciplinari

L'elaborazione di progetti interdisciplinari consente poi un ampliamento di prospettive e una convalida del discorso interculturale con un approccio a più voci, coinvolgente per gli alunni.

La presentazione di altre culture in un'ottica interdisciplinare, che investa le espressioni letterarie, artistiche e musicali, gli elementi storici e geografici e gli aspetti della tecnica e del lavoro risulta assai più significativa. Più in generale l'allineamento temporale dello svolgimento dei programmi a livello secondario consente di cogliere gli intrecci delle correnti di pensiero, letterarie e artistiche di determinati periodi storici.

Collegamenti utili anche in funzione interculturale possono essere sviluppati tra gli insegnamenti relativi ai linguaggi non verbali che, nella terminologia dei programmi per la scuola elementare,

assumono la denominazione di 'educazione alla immagine', 'educazione al suono e alla musica' ed 'educazione motoria'. E' anche da valorizzare l'ulteriore riferimento dell'educazione motoria alle attività ludiche.

L'educazione alla convivenza democratica (nella scuola elementare) o civica (nella scuola secondaria), ponendosi come approccio trasversale alle discipline mette in luce la convergenza degli insegnamenti e si avvale degli interventi coordinati dei docenti per promuovere comportamenti civilmente e socialmente responsabili.

Anche in questo ambito si possono seguire i fili conduttori dei diritti dell'uomo, della pace, della collaborazione internazionale, del rapporto con i Paesi in via di sviluppo, dell'equilibrio ecologico, già indicati a proposito della dimensione mondiale nell'insegnamento (v. precedente paragrafo 2).

Ulteriori collegamenti tra le attività interdisciplinari e le attività integrative (v. paragrafo seguente) possono agevolare l'approfondimento di tematiche quali le migrazioni, il razzismo, l'antisemitismo.

Anche l'analisi del pregiudizio nei fondamenti psicologici e nei presupposti storici di determinate manifestazioni pu' essere utilmente svolta in un contesto interdisciplinare.

7. Attività integrative

La comprensione delle altre culture e dei problemi della società multiculturale è agevolata da una serie di interventi che possono essere svolti ad integrazione delle attività culturali, in orario scolastico o extrascolastico ed anche con il contributo di enti e istituzioni varie.

La ricordata valenza interculturale del 'Progetto giovani' e del 'Progetto ragazzi 2000' consente un raccordo di iniziative e di risorse.

Mass media, spettacoli teatrali e cinematografici

L'utilizzo dei mass media per progetti interculturali, presuppone un'educazione alla corretta funzione di tali mezzi che viene sollecitata dai documenti programmatici per la scuola.

Si tratta, in sostanza, di 'avviare tempestivamente i bambini ad una fruizione attivamente critica dei messaggi ... e di attrezzarli ad una efficace difesa nei confronti dei rischi di omologazione immaginativa ed ideativa che la comunicazione mass- mediale comporta', e, allo stesso tempo, di 'favorire la comprensione dei linguaggi specifici dei mezzi di comunicazione sociale'.

Un'attenzione critica e selettiva consente di avvalersi in chiave interculturale dei programmi radio-televisivi ordinari. Una speciale considerazione meritano le rubriche mirate ad approfondimenti culturali e i programmi destinati alle scuole.

Anche la produzione filmica costituisce una risorsa suggestiva, a prescindere dall'intenzionalità didattica di alcune pellicole, per l'individuazione dei quadri culturali diversi e per la riflessione sulle tematiche del pregiudizio razziale, degli squilibri mondiali, delle migrazioni, ecc.

Ricerche specializzate hanno segnalato una serie di film 'consigliabili', fermo restando che la fruizione si qualifica in rapporto alla capacità dei docenti di presentare e di esaminare criticamente il prodotto nel contesto scolastico.

Analoghe considerazioni valgono per lo spettacolo teatrale, che consente spesso agevoli raccordi con le attività curricolari.

I programmi scolastici sollecitano il coinvolgimento degli alunni nella produzione di reportages fotografici, filmati, spettacoli teatrali, che possono contribuire a ricerche o riflessioni su tematiche interculturali.

Viaggi e scambi

Le scuole possono poi promuovere l'avvicinamento delle altre culture con viaggi di studio, scambi di insegnanti e di alunni, gemellaggi, corrispondenza interscolastica. Si richiamano qui la circolare 11 settembre 1991, n. 272, per gli 'scambi di classe con l'estero', la circolare 14 ottobre 1992, n. 291 per i 'viaggi di studio' e la circolare 9 febbraio 1993, n. 33 per gli 'scambi di insegnanti'.

I viaggi e gli scambi esaltano la loro funzione interculturale con un'adeguata considerazione del 'prima' e del 'dopo' e cioè con un'attività preparatoria di reperimento e illustrazione di materiali e con una successiva riflessione sui risultati e il coinvolgimento dei non partecipanti. In questo quadro sono da ritenere momenti essenziali dei viaggi gli incontri e i confronti con rappresentanti della società e della cultura del Paese ospitante.

Le diverse modalità di avvicinamento culturale sopra indicate possono integrarsi utilmente: così gemellaggi e corrispondenze assumono maggior significato se vengono sostenute da una conoscenza diretta.

Con riferimento a iniziative promosse in passato da alcuni enti locali, sono anche da segnalare i viaggi e le visite ai luoghi di sterminio che, con l'ausilio di una adeguata preparazione e di un'assistenza competente, possono promuovere la consapevolezza dei crimini del razzismo.

Risorse del territorio

Anche le iniziative in sede e gli spostamenti nel proprio ambito territoriale possono assumere significato interculturale nella ricerca di segni e testimonianze della presenza e degli incontri di civiltà diverse.

E' pertanto da raccomandare l'impiego consapevole delle risorse culturali del territorio, in collaborazione con gli enti locali e altre istituzioni.

La presenza di comunità di immigrati, anche se non rappresentate nella scuola, consente di attivare dibattiti con loro membri ed anche ricerche e confronti all'esterno della scuola stessa.

8. Il 'Liceo Europeo'

Nel settore dell'istruzione classica è stata attivata un'interessante sperimentazione di 'Liceo Europeo', utilizzando le strutture di nove convitti nazionali o educandati femminili.

Al liceo sono ammessi sia cittadini italiani che cittadini degli altri Paesi europei, in regime di convittualità o di semiconvittualità

Il progetto è inteso a promuovere la formazione di una 'coscienza europea' per assicurare una pacifica e proficua convivenza dei vari popoli europei.

La ricerca delle radici comuni europee mira alla comprensione delle ragioni che rendono necessaria una unione più reale, anche politica.

9. Alunni stranieri a scuola

La qualità del progetto

Nel ribadire che l'educazione interculturale, nei suoi molteplici aspetti, connota costantemente il processo formativo ed impegna comunque la progettualità scolastica, occorre tuttavia attivare strategie mirate in presenza di alunni stranieri, in funzione dei bisogni rilevati.

L'obiettivo dell'interazione e, quindi, quello delle paritarie condizioni di accesso al diritto allo studio, rafforza la necessità di momenti formativi qualificati.

In presenza di alunni stranieri si pone in primo luogo il tema dell'"accoglienza". La scuola deve tener presenti le condizioni di disagio generale delle famiglie e, in particolare, i problemi conseguenti allo sradicamento dell'alunno dall'ambiente originario. Il rapporto con le famiglie e con le comunità consente la conoscenza delle diverse situazioni, con riferimento agli orientamenti e ai modi di vita del Paese di provenienza (rapporti sociali, impostazioni pedagogiche, metodi e programmi scolastici), alle condizioni socio-economiche e alle particolarità di ciascun caso.

Nella scuola materna l'incontro con le famiglie e con il bambino passa da una prima fase di accoglienza, alla conoscenza, alla relazione, all'interazione. Tutto ciò deve avvenire creando nella sezione una serie di opportunità per aiutare il bambino a familiarizzare con l'ambiente attraverso il linguaggio dei sensi, della gestualità, del movimento, l'uso del disegno, delle immagini e delle varie forme del linguaggio verbale.

Con riferimento ad ogni ordine e grado scolastico, la socializzazione tra alunni italiani e stranieri (anche attraverso le attività ludiche e i linguaggi non verbali) è il primo presupposto per lo svolgimento di attività interculturali comuni ed elemento di facilitazione per l'apprendimento dell'italiano come lingua seconda da parte degli stranieri, in situazioni di 'piena immersione'.

L'insegnamento linguistico, peraltro, richiede una progettazione didattica specifica in relazione alle singole situazioni di bilinguismo nel contesto dei programmi di educazione linguistica rivolti alla totalità degli alunni. Parimenti sono da attivare eventuali unità di apprendimento in singoli settori culturali secondo le esigenze di ciascun allievo.

Nelle attività interculturali possono essere illustrati, secondo il livello degli studi, aspetti ed elementi culturali, linguistici, storici e geografici del Paese d'origine degli stranieri presenti in classe e introdotti confronti tra gli stili di vita, ponendo in risalto le diversità in un quadro di riconoscimento delle somiglianze

Le attività di confronto richiedono misura e attenzione alle sensibilità individuali. Non si tratta di enfatizzare la qualità di 'straniero', ma piuttosto di accoglierlo nell'"ordinario" della vita scolastica in una società pluralista.

La didattica interculturale implica anche un'attenzione alle modalità più opportune per presentare la propria cultura all'alunno straniero e per coinvolgerlo nel dialogo con i compagni italiani.

Per l'organizzazione di corsi di lingua e cultura d'origine richiesti da gruppi etnici concentrati sul territorio, soccorrono, in mancanza di risorse specifiche, gli interventi degli enti locali e delle comunità di immigrati.

Le scuole sono chiamate ad agevolare queste iniziative, assicurando il collegamento programmatico con le proprie attività e fornendo, per quanto possibile, locali e attrezzature (v. C.M. 26 luglio 1990, n. 205, par. V).

La normativa come risorsa

La scuola che persegue come obiettivo l'educazione interculturale coglie, dunque, la diversità come occasione per un rapporto costruttivo e arricchente per tutti.

Da ciò consegue che il criterio direttivo fondamentale dell'azione educativa e didattica della scuola non può che essere quello del pieno coinvolgimento dell'alunno straniero nella 'ordinarietà' della vita scolastica e, quindi, nella 'ordinarietà' delle sue risorse.

Tale criterio certamente non esclude la necessità di taluni momenti formativi metodologicamente diversificati e qualificati, per superare particolari situazioni e favorire il massimo sviluppo delle potenzialità esistenti.

Gli strumenti normativi presentano inoltre margini di flessibilità e di adattabilità che, convenientemente utilizzati, possono costituire validi elementi di potenziamento dell'ordinaria attività didattica.

Per la scuola materna, il centro dell'intervento educativo potrà essere posta soprattutto 'la comunicazione' che costituisce l'ambito nel quale si realizza l'occasione primaria della relazione con gli altri.

Gli interventi individualizzati e per piccoli gruppi, particolarmente idonei a favorire una positiva interazione fra tutti i bambini, vanno realizzati preferibilmente nei momenti di contemporaneità di più insegnanti nella scuola.

Tutto ciò richiede una idonea articolazione modulare dei tempi e degli spazi di insegnamento-apprendimento.

Per la scuola elementare l'organizzazione modulare comporta un uso mirato e flessibile delle risorse e consente di ottimizzare gli interventi, adeguandoli alle specifiche esigenze degli alunni, configurando una scuola meglio capace di recepire la diversità. In particolare, le disposizioni previste dall'art. 9 della legge di riforma permettono un efficace utilizzo della contemporaneità, che si traduce operativamente nella realizzazione di interventi individualizzati e di lavori di gruppo idonei a rimuovere le situazioni di difficoltà e di svantaggio.

L'insegnamento individualizzato e le classi aperte previste dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 (art. 2) possono costituire una prima risposta alle esigenze di integrazione dell'alunno straniero e, in particolare, alla richiesta di momenti specifici di 'rinforzo' linguistico.

Anche il nuovo sistema di valutazione della scuola elementare rivolge particolare attenzione agli interventi individualizzati i quali debbono '... incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni ...' (O.M. 2 agosto 1993, n. 236).

Per la scuola media, scuola 'di tutti e di ciascuno', valgono le indicazioni sulla individualizzazione degli itinerari di apprendimento presenti nella parte II della 'Premessa generale' dei programmi di insegnamento e sulla possibilità di prevedere, nell'ambito della programmazione educativa e didattica, attività di integrazione.

Si richiama, in particolare, il paragrafo 4 della medesima 'Premessa', che impegna il collegio dei docenti ad assumere anche i 'problemi proposti da particolari situazioni di emarginazione culturale e sociale', promuovendo interventi capaci di rimuoverli, fra i quali rientrano le attività di integrazione anche a carattere interdisciplinare organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, e le iniziative individualizzate di recupero. Sulla necessità di tali interventi compensativi e di potenziamento insiste anche il documento illustrativo della nuova scheda di valutazione, trasmesso con C.M. n. 167 del 27 maggio 1993; interventi che possono anche assumere, nell'autonoma decisione dei collegi dei docenti, le forme previste dall'art. 7 della legge n. 517 del 1977 (c.d. 160 ore).

Sempre ai fini anzidetti si rammenta che la programmazione pu' prevedere anche 'l'organizzazione flessibile ed articolata delle attività didattiche (attività interdisciplinari, interventi individualizzati, nonché raggruppamenti variabili di alunni, anche di classi diverse ...)' (dalla parte III della richiamata 'Premessa').

Maggiori opportunità offre, a tale riguardo, per sua natura, il modello di scuola a tempo prolungato, ove i margini di flessibilità e di autonomia didattica sono presenti in misura ancor più rilevante.

Nella scuola secondaria superiore, dove la presenza straniera è più limitata e meno problematica, assumono maggiore rilevanza il motivo del confronto culturale a distanza e il tema della prevenzione e del contrasto del razzismo e dell'antisemitismo (v. C.M. 11 marzo 1993, n. 71 relativa al piano nazionale di aggiornamento e C.M. 25 gennaio 1994, n. 20 relativa all'adozione dei libri di testo).

Per i vari livelli scolastici, ove le situazioni degli organici lo consentano, possono essere presentati ai provveditori agli studi particolari progetti educativi rientranti nell'ambito dell'art. 14, 6° comma, della legge n. 270/1982. L'unità (o le unità) di personale docente aggiuntivo assegnato alle scuole a seguito della approvazione del progetto sarà convenientemente utilizzato nell'ambito di una programmazione educativa e didattica rispettosa del principio dell'unitarietà e collegialità dell'azione educativa.

Per l'istruzione degli adulti sono da richiamare la C.M. n. 312 del 21 ottobre 1991, riguardante i corsi di alfabetizzazione e la C.M. n. 176 del 28 giugno 1990, riguardante i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. La flessibilità di questi corsi, convenientemente utilizzata, potrà fornire agli allievi stranieri di età superiore ai 16 anni ampie possibilità di crescita culturale ed una risposta alla specifica richiesta di insegnamento dell'italiano e di informazione sulle nostre istituzioni. Ulteriori possibilità sono offerte dai corsi serali di qualifica negli istituti professionali,

con modalità di frequenza anche parziale per blocchi di insegnamento o per alcuni insegnamenti soltanto (C.M. 25 luglio 1990, n. 7809, Direzione generale istruzione professionale).

L'istruzione degli adulti, avvicinando in sede educativa i processi di integrazione dei genitori e dei figli in età scolare, ne consolida la reciproca comprensione nell'ambiente familiare.

Per tutti i livelli scolastici è possibile il ricorso alle sperimentazioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 419/74: con riferimento all'art. 3, solo in presenza di significative modifiche strutturali.

Per ulteriori indicazioni, si rinvia alle circolari n. 301/89 e n. 205/90, nonché, per gli zingari e i nomadi, alla circolare 16 luglio 1986, n. 207. Si richiamano anche la circolare del Ministero della Sanità del 23 marzo 1993, n. 8, relativa alla soppressione della ratifica ministeriale per l'iscrizione alle scuole secondarie degli alunni provenienti dall'estero, la circolare del Ministero dell'Interno 20 luglio 1993, n. 32 relativa ai 'minori stranieri privi di permesso di soggiorno in stato di abbandono in Italia' e la recente circolare del 12 gennaio 1994, n. 5, che ha precisato che i minori con presenza irregolare debbono essere iscritti alla scuola con riserva.

9. Formazione del personale

L'educazione interculturale, come impegno generale della scuola nei confronti del fenomeno del pluralismo culturale (del quale l'eventuale presenza straniera è soltanto un aspetto) coinvolge tutti gli insegnanti e tutti gli operatori scolastici.

Si pone qui in risalto il tema della formazione, iniziale e in servizio, del personale e, in prospettiva, della formazione universitaria dei docenti.

Il C.N.P.I. così disegna, in prospettiva, la figura dell'insegnante con riferimento al nuovo sistema di formazione universitaria degli insegnanti (legge 19 novembre 1990, n. 34, artt. 3 e 4). 'Si tratta di assicurare ... sia le necessarie conoscenze culturali di tipo filosofico, storico-sociale, antropologico, linguistico e pedagogico, anche in prospettiva comparativa, sia le competenze metodologiche che riguardano la gestione della classe, la conciliazione degli obiettivi cognitivi e affettivi con quelli comportamentali, l'animazione dei gruppi, l'individualizzazione dell'insegnamento, la didattica disciplinare e interdisciplinare per problemi, per obiettivi e per concetti, sia infine le competenze istituzionali che consentono di interagire produttivamente con i colleghi, con le famiglie e con le istituzioni pubbliche e private, anche di altre nazioni' (pronuncia 23 aprile 1992).

A seguito delle CC.MM. 301/89 e 205/90 si sono registrate numerose e significative iniziative di aggiornamento nella scuola dell'obbligo

Per la scuola secondaria superiore, questo Ministero ha assunto, tra le attività interdirezionali di aggiornamento anche attività di educazione interculturale come 'analisi, ricerca e sviluppo di forme o materiali che permettano il confronto tra culture diverse, allo scopo di eliminare l'intolleranza ed il razzismo emergenti e consentano anche un inserimento lavorativo degli extracomunitari' (C M. 11 marzo 1993, n. 71).

Si confida che gli orientamenti qui espressi possano trovare ulteriori esplicazioni nelle iniziative di aggiornamento delle scuole e delle altre istituzioni.

A questo proposito svolgono un ruolo significativo tutte quelle attività di formazione rivolte all'acquisizione di competenze comunicative e relazionali.

10. Libri di testo, biblioteche e mediateche

La C.M. 25 gennaio 1994, n. 20, relativa all'adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, ha richiamato l'attenzione sulla 'educazione alla legalità e al rispetto della diversità, per richiamare gli alunni a cogliere il senso dei valori posti a base del vivere civile e l'importanza di una solidale convivenza nei confronti di chi appartiene ad altre culture'.

E' da auspicare un ulteriore impegno delle case editrici e degli autori per lo sviluppo, nei libri di testo, dei motivi interculturali, ormai affermati nel dibattito pedagogico e nella saggistica.

Alcuni enti locali hanno promosso la costituzione di 'biblioteche multiculturali' che possono rappresentare un riferimento utile per la progressiva integrazione delle biblioteche scolastiche con uno 'scaffale multiculturale' comprendente anche materiale multimediale nonché una fonte per le raccolte antologiche.

11. Verso una cultura di rete

La complessità dei fenomeni che caratterizza la società multiculturale e le responsabilità educative che ne derivano esigono l'impegno progettuale e intenzionale dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche.

La progettualità si realizza attraverso elaborazioni diversificate per livello, competenze e ruoli nella prospettiva di una 'cultura di rete' in grado di corrispondere ad esigenze di organicità e di razionale ed efficace impegno delle risorse.

La promozione di questa cultura rappresenta un'ulteriore esplicitazione dell'educazione interculturale e, allo stesso tempo, un'indicazione operativa per attuarla.

E' necessario che tutte le risorse di cui pu' usufruire l'attività educativo-didattica, nel suo svolgersi ordinario, vengano prese in considerazione per promuovere e realizzare gli specifici progetti di istituto e territorio.

In una tale ottica gli apporti che ciascun soggetto individuale o collegiale pu' offrire sono fondamentali.

Nella collegialità, in particolare, confluiscono e si compongono le elaborazioni dei singoli; gli organi collegiali della scuola ai diversi livelli (provinciale, distrettuale, di istituto e di circolo) sono inoltre i soggetti idonei a riconoscere e a valorizzare i contributi di istituzioni diverse da inserire in un programma comune nelle finalità, pur se specifico negli obiettivi.

Lo sviluppo dell'autonomia scolastica, secondo il disegno dell'art 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, potrà offrire alle scuole ulteriori margini di iniziativa e di flessibilità per l'elaborazione e l'attuazione di progetti a carattere interculturale, anche nell'ambito dei rapporti interscolastici e della collaborazione interistituzionale.

In tale contesto generale si colloca la sintesi degli orientamenti emersi in materia che questo gruppo ha elaborato, per offrire un supporto a progetti di educazione interculturali coerenti con gli obiettivi generali dell'azione formativa della scuola e adeguati al singolo ambito operativo.

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139

Consultabile in <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm>

Legge 30 luglio 2002, n. 189

"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.)

Capo
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

I

Art. 1.

(Cooperazione con Stati stranieri)

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera *c-sexies*), dopo le parole: «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

Art. 2.

(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. – *(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)* – 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 3.

(Politiche migratorie)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più breve».

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente».

Art. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine

pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera»;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite».

Art. 5.

(Permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e in corso di validità,»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;

c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;

d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso

pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma *3-bis*, lettera *c)*, sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma *3-bis*, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale»;

g) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno»;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».

Art. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)* – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

Art. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,»;

b) al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici».

Art. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)

ottenuti»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,«»;

d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo».

Art. 12.

(Espulsione amministrativa)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più

delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete»;

f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;

g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo»;

h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di

dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia».

Art. 13.

(Esecuzione dell'espulsione)

1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice»;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

Art. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi

extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione».

2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: «Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione».

Art. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)* – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 4, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.

6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19».

Art. 16.

(Diritto di difesa)

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa o».

Art. 17.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».

Art. 18.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*) – 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso

lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione

programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione».

2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-*quater*, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».

Art. 19.

(Titoli di prelazione)

1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *(Titoli di prelazione)* – 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».

Art. 20.

(Lavoro stagionale)

1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Lavoro stagionale*) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con ri-

ferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12».

Art. 21.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale

comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

Art. 22.

(Attività sportive)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
«r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

Art. 23.

(Ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione

della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5».

Art. 24.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e».

Art. 25.

(Minori affidati al compimento della maggiore età)

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4».

Art. 26.

(Accesso ai corsi delle università)

1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro

subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio».

Art. 27.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».

Art. 28.

(Aggiornamenti normativi)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica».

2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza».

3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 29.

(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».

Art. 30.

(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Capo II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO

Art. 31.

*(Permesso
per i richiedenti asilo)*

di

soggiorno

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».

Art. 32.

(Procedura semplificata)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - (*Casi di trattenimento*) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera *b*), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-*ter*, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

Art. 1-*ter*. - (*Procedura semplificata*) – 1. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 1-*bis* è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *a*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *b*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

Art. 1-*quater*. - (*Commissioni territoriali*) – 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, sono istituite le commissioni

territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revocche e cessazione degli *status* concessi.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

Art. 1-*sexies*. - (*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*) – 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.

Art. 1-septies. - (*Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*) – 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" – capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

Art. 33.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

c) certificazione medica della patologia o *handicap* del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: *a)* nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; *b)* che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; *c)* che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Capo III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 34.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

Art. 35.

(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)

1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1^o aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato».

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36.

(Esperti della Polizia di Stato)

1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 37.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

Art. 38.

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.